



Verbale della seduta del 07 Settembre 2021

Procedura aperta per l'affidamento dei Servizi di Ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'assistenza alla Stazione Appaltante in fase di gara di appalto lavori ed in fase di realizzazione delle opere progettate, per gli interventi previsti per lo sviluppo dell'Aeroporto "Costa D'Amalfi" - CIG 8746771FC1

Il giorno 07 Settembre 2021 alle ore 15:30 sono presenti presso gli uffici della GESAC in Napoli, l'avv. Sara Cosentino, Responsabile Approvvigionamenti & Servizi Generali, e l'ing. Antonio Celardo, Appalti Gesac, in qualità di Seggio di gara nominato con provvedimento Prot. ACQ/348/SC del 09.07.2021.

Trattandosi di procedura telematica le operazioni di gara si svolgeranno in sedute riservate, pertanto il seggio di gara continua con la valutazione delle offerte amministrative ricevute.

RTI ONE WORKS S.P.A. (Mandataria) + STEAM SRL (Mandante) + AIRPORT DEVELOPMENT ENGINEERING & TRADING SA (Mandante) + GOLDER ASSOCIATES S.R.L. (Mandante)

Dichiarazioni ex Art. 80 D. Lgs. 50/2016:

Dall'esame del DGUE della società One works (mandataria) di cui al paragrafo 12.2 del disciplinare di gara il seggio di gara rileva l'esistenza di due cartelle di pagamento, n.06820200058651931 relativa anno di imposta 2017 e n.06820200033281127 relativo all'anno di imposta 2015 e di un PVC Numero 001919, redatto nell'anno 2019, anno di imposta 2016, notificato il 19/12/2019.

Il seggio di gara rileva che per le due cartelle di pagamento n. 06820200058651931 relativa anno di imposta 2017 e n. 06820200033281127 relativa anno di imposta 2015, non sono state ancora notificate, né sono stati notificati avvisi di accertamento ad esse afferente né, conseguentemente, sono state presentate eventuali istanze di accertamento con adesione e o impugnazioni.

Altresì prende atto che il PVC Numero 001919, non è un atto esecutivo, contenendo lo stesso esclusivamente una "proposta di recupero a tassazione" che deve essere in seguito valutata dal competente Ufficio accertatore dell'Agenzia delle Entrate e trasfusa in un (successivo) atto impositivo.

Nel caso di specie la predetta Società non ha ricevuto notifica di alcun atto impositivo (in specie, di alcun avviso di accertamento) che recepisca la predetta proposta, con la conseguenza che la stessa attualmente non rappresenta quindi una debenza a carico della Società.

Dichiarazioni requisiti di idoneità di cui al paragrafo 5.1 del Disciplinare di gara:



Nessun rilievo.

Dichiarazioni requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 5.2 del Disciplinare di gara:

Nessun rilievo.

Dichiarazioni requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 5.3 del Disciplinare di gara:

Nessun rilievo.

Si rimanda al file riepilogativo dell'esame di ciascuna dichiarazione di cui all'allegato A al presente verbale.

RTI PROGER S.p.A (Mandataria) + HUB ENGINEERING Consorzio Stabile Scarl (Mandante) + Skidmore, Owings & Merrill LLP (Mandante) + MANENSTIFS S.P.A. (Mandante) + SINERGO SpA (Mandante) + CREW srl (Mandante)

Dichiarazioni ex Art. 80 D. Lgs. 50/2016:

La società GEOATLAS CONSORZIATA HUB dichiara nel DGUE, di cui al paragrafo 12.2 del disciplinare di gara, che risulta a carico della stessa, presente nel Casellario Informatico tenuto dall'Osservatorio di ANAC, una annotazione sanzionatoria non interdittiva dalla partecipazione alle procedure di gara di servizi, forniture e/o lavori, e non comporta il divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni. Si riporta l'annotazione presente sul casellario ANAC "Acquedotto Pugliese S.p.A." (C.F. 00347000721), con nota acquisita al prot. Autorità n. 88375 del 5.7.2017, ha segnalato l'esclusione dell'A.T.I. "HYDROLAB s.r.l. – GEOATLAS s.r.l." dalla gara relativa al "Servizio di campionamento, caratterizzazione ed esecuzione di analisi chimiche di suolo e delle acque di falda presso l'impianto di depurazione di Brindisi (BR)", per mancata conferma della dichiarazione resa il 5.12.2016, dal legale rappresentante della società mandante "GEOATLAS s.r.l." (C.F. 06951750725), in merito all'assenza di cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016.

Tale annotazione ha previsto la sanzione di € 500,00 nei confronti della società GEOATLAS CONSORZIATA HUB, regolarmente estinta dalla stessa, come da copia del bonifico allegata alla documentazione integrativa al DGUE.

Il seggio di gara reputa che avendo pagato la sanzione e trattandosi di irregolarità risalenti nel tempo le stesse non inficiano l'affidabilità dell'operatore.

La società Sinergo S.p.A. (mandante) dichiara, nella documentazione integrativa al DGUE di cui al paragrafo 12.2 del disciplinare di gara, per i soggetti di cui all'art. 80 c.3 D.lgs 50/2016 le seguenti sentenze:



il sig. Luigi Muffato, Consigliere del CdA e Socio di Sinergo S.p.A., è stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione - pena sospesa e non menzione della condanna - per il reato di cui agli artt. 40, comma II, e 589, commi I e II, c.p. con sentenza del Giudice Monocratico di Venezia n. 500101/2012, confermata dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 1233/2015 e dalla Corte di Cassazione con sentenza 23112/2017.

Tale reato non appare ostativo alla partecipazione alle gare d'appalto, siccome il fatto è assai risalente nel tempo (2006) e non è stato mai reiterato; inoltre, il fatto non è stato commesso durante l'attività svolta nell'interesse della Società concorrente, ma nel corso di altra e diversa attività, svolta in proprio, prima ancora della costituzione di Sinergo S.p.A., avvenuta nel dicembre 2008 (TAR Bolzano sentenza n. 14 del 22/01/2019; TAR Liguria sezione II n. 613 del 12/07/2019). Per quanto a propria conoscenza, il sig. Gianfranco Ceroni, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sinergo S.p.A., è stato condannato con Decreto Penale di condanna 26/1/95 dal GIP della Pretura Circondariale di Venezia per il reato di cui agli artt. 3 e 328 del D.P.R. 547/55, abrogato dall'art. 304 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, alla pena pecuniaria di lire 250.000 di ammenda, come da certificazione del 25.02.2010 del Tribunale ordinario di Venezia, sede di Mestre. Tale condanna è stata revocata con ordinanza del 22.06.2010.


Il sig. Gianfranco Ceroni è inoltre indagato dalla Procura della Repubblica di Venezia per il reato di cui all'art. 10 ter del D. Lgs. 74/2000.

I suddetti reati non appaiono costituire causa di esclusione dalle gare d'appalto, dal momento che il Decreto Penale di condanna è stato revocato per abolizione del reato, mentre non vi è stata ad oggi alcuna condanna per il reato di cui all'art. 10 ter del D. Lgs. 74/2000, essendo il Presidente del Consiglio di Amministrazione allo stato solo indagato.

In riferimento a tale ultimo reato, si precisa che il fatto attribuito non riguarda azioni commesse nell'esercizio dell'attività di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sinergo S.p.A., bensì quale legale rappresentante di altra e diversa società (TAR Bolzano sentenza n. 14 del 22/01/2019; TAR Liguria sezione II n. 613 del 12/07/2019).

Inoltre, è già stato pagato l'intero debito fiscale, per il quale il sig. Ceroni risulta indagato, tanto è vero che è stata presentata richiesta di archiviazione per sussistenza della causa di non punibilità, di cui all'art. 13 del D. Lgs. 74/2000.2008 (TAR Bolzano sentenza n. 14 del 22/01/2019; TAR Liguria sezione II n. 613 del 12/07/2019).

Il Seggio rileva: ritiene che siano circostanze risalenti nel tempo e non ripetute, pertanto non incidono sull'affidabilità dell'operatore.



15



Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 80, co. 4 d.lgs. 50/2016 la società **CREW srl (Mandante)** dichiara che nel certificato rilasciato dall'agenzia delle entrate in data 21/05/2020 sono riportati i seguenti avvisi di accertamento:

- 1) avviso di accertamento n. T9H03A101003-19 di euro 143.826,00 importo contestato per anno di imposta 2014
- 2) avviso di accertamento n. T9H03A101005-19 di euro 303.210,00 importo contestato per anno di imposta 2015
- 3) avviso di accertamento n. T9H03A101006-19 di euro 476.379,00 importo contestato per anno di imposta 2016

La stessa precisa a tal proposito che le annotazioni risultanti nel certificato agenzia entrate di riguardano avvisi di accertamento relativi alla doppia imposizione ires per gli anni di imposta 2014-2015-2016 che la stessa aveva impugnato, in data 04/09/2019, davanti alla commissione tributaria provinciale di Brescia con tre separati ricorsi, contestandone l'assoluta mancanza di presupposti giuridici per l'effettuazione dell'accertamento. In particolare, in applicazione della convenzione Italia-Arabia Saudita del 2007 ratificata con legge 159/2009 contro la doppia imposizione, la società non si tiene tenuta al pagamento di tali maggiori oneri impositivi in relazione alle attività ingegneristiche svolte come società di progettazione in nome e per conto di Salini Impregilo Branch.

Altresì dichiara che la commissione tributaria provinciale di Brescia, con sentenza n.149/2020 del 24 gennaio 2020, depositata in data 21 febbraio 2020, ha accolto i citati ricorsi presentati da Crew, condividendo le motivazioni addotte nel ricorso sulla base di quanto sopra, stante l'assoluta infondatezza delle pretese dell'agenzia delle entrate, come espressamente riconosciuto dalla commissione tributaria provinciale di Brescia, la sentenza citata, ha annullato gli avvisi di accertamento a carico di Crew statuendo che l'imposta non fosse dovuta.

Attualmente è pendente il giudizio di secondo grado presso la commissione tributaria regionale, a seguito dell'appello proposto dall' Agenzia dell'Entrate.

Il seggio di gara prende atto che il giudizio è tutt'ora pendente e non essendo stata ancora pronunciata alcuna decisione da parte del organo competente, e non essendovi stata alcuna condanna o disposto alcun provvedimento esecutivo da parte dello stesso, tale dichiarazione non è atta ad incidere sulla valutazione dell'integrità dell'operatore ai sensi del comma 4) dell'art.80.

Dichiarazioni requisiti di idoneità di cui al paragrafo 5.1 del Disciplinare di gara:

Nessun rilievo.

Dichiarazioni requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 5.2 del Disciplinare di gara:



Il Seggio di gara ha rilevato la mancata indicazione, per il professionista che espleterà l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, dei dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti di cui all'art. 98 del d. lgs. 81/2008.

Il seggio di gara rileva che si tratta di errore formale e integrabile tramite soccorso istruttorio, pertanto provvederà in tal senso.

Dichiarazioni requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 5.3 del Disciplinare di gara:

Nessun rilievo.

Si rimanda al file riepilogativo dell'esame di ciascuna dichiarazione di cui all'allegato A al presente verbale.

Visto l'orario il seggio di gara sospende i lavori alle ore 19:15.

Del che è verbale

Avv. Sara Cosentino

Ing. Antonio Celardo